

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di n. 3 componenti esterni all'Amministrazione ai fini della ricostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, in esecuzione della Delibera Aziendale del emana il seguente Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di n. 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito O.I.V.) in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.150/2009 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 74/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2017), della L.R. n.1 del 16/03/2011 di recepimento da parte della Regione Lazio del D.lgs. n.150/2009, e del D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06 agosto 2020, avente ad oggetto la regolamentazione della modalità di registrazione nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV), delle procedure di nomina e durata dei componenti dell'OIV e dei requisiti ed obblighi per gli iscritti nell'Elenco Nazionale.

Requisito di iscrizione nell'Elenco Nazionale

Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 06/08/2020 e s.s.m.m.e i.i.

Per l'incarico di Presidente dell'OIV è necessaria l'iscrizione nella fascia professionale n.3 dell'Elenco Nazionale.

L'Azienda favorirà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del D.M. 06/08/2020, l'equilibrio di genere.

Articolo 1

*Manifestazione di interesse. Oggetto e durata
dell'incarico*

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e di due Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea, costituito in forma collegiale.

L'incarico di Presidente/componente dell'O.I.V. collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 (e ss m.m. e i.i.), previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso, ai sensi dell'art. 14 comma 5bis della L.R. n. 1 del 16.03.2011 (e ss m.m. e i.i.), è pari al 5% degli emolumenti del Direttore Generale, con una maggiorazione per il Presidente dell'Organismo del 10% rispetto all'indennità annua fissata per gli altri componenti.

Il compenso pertanto è pari a euro **8.095,47** annui lordi per il Presidente e pari ad euro **7.359,51** annui lordi per il componente, oltre eventuali oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, ed è liquidabile mensilmente.

E' previsto un rimborso spese a copertura dei costi di viaggio sostenuti da eventuali Componenti extra-Regione, che verranno riconosciuti dietro presentazione di apposita documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino essere iscritti, da almeno sei mesi, nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'incarico di Presidente dell'OIV è necessaria l'iscrizione nella fascia professionale n.3. Per l'incarico di componente dell'OIV è necessaria l'iscrizione in una delle tre fasce professionali previste dal citato D.M. 6 agosto 2020.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: a) fascia professionale di iscrizione; b) numero progressivo di iscrizione; c) data di iscrizione.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.Lgs.n.150/2009 (e ss m.m. e i.i.), tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi, o cariche in partiti politici, o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 14, comma 4, della L.R. n. 1/2011, non possono essere nominati componenti dell'OIV coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno dell'amministrazione che ha costituito l'OIV, coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione, coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina, nonché coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

Articolo 5

Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite è pari a due. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di componente dell'OIV.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato A*) contenente anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa ad assenza di situazioni di incompatibilità cui agli artt. 4 e 5. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione sottoscritta a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* (*Allegato B*) dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali (*Allegato C*);
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive incomplete o non chiare non saranno ritenute valide.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 l'Amministrazione potrà eventualmente procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore **24,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando** sul sito internet aziendale www.ospedalesantandrea.it, sezione "Avvisi e procedure comparative, esclusivamente in formato .pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina del Presidente e di due Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea". Ai fini del rispetto dei termini indicati farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata, recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata, risulta consegnato alla casella di destinazione, così come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o per eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente

avviso.

Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 8

Esclusione dalla procedura

I candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva qualora:

1. abbiano prodotto documentazione incompleta;
2. non risultino in possesso dei requisiti richiesti;
3. non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione, o il curriculum vitae, o la relazione di accompagnamento.

Articolo 9

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale in cui risultano collocati.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e della valutazione delle relative esperienze e conoscenze. La Commissione sarà nominata dal Direttore Generale e composta da un Presidente (individuato nella figura del Direttore Amministrativo dell'Azienda o suo delegato), da n. 2 componenti Dirigenti dell'Azienda esperti nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della pianificazione e del controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, o nel risk management, nonché da un segretario funzionario amministrativo dell'Azienda appartenente ad una categoria non inferiore alla D.

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di esperti, come sopra individuata, che avrà il compito, sulla base della comparazione dei curricula presentati e delle relazioni di accompagnamento, di sottoporre al Direttore Generale una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina che avrà luogo con successiva deliberazione del Direttore Generale.

L'OIV è nominato con apposita deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Sant'Andrea, che individua anche il Presidente. Questa amministrazione, nella scelta dei componenti dell'OIV, favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

In particolare saranno presi in considerazione i seguenti requisiti di competenza ed esperienza, valutati a partire dalla Relazione di accompagnamento al CV, ma rispetto ai quali la Commissione (ove lo riterrà più opportuno), avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico:

1. AREA DELLA CONOSCENZA - possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. Dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'equipollenza;
2. AREA DELL'ESPERIENZA - possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella

- pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
3. AREA DELLE CAPACITA' MANAGERIALI E DELLA COMUNICAZIONE - possesso di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori di miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità. Le predette capacità e competenze specifiche saranno accertate dagli elementi desumibili dal curriculum vitae;
 4. AREA DELL'ESPERIENZA NELLO STESSO RUOLO - assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualifica di componente/presidente di OIV/NDV, anche presso altra amministrazione fermo restando quanto previsto in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dell'incarico;
 5. AREA DELLA FORMAZIONE - Esperienza formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell'integrità e del miglioramento continuo nell'ambito dell'organizzazione lavorativa - discente/ docente.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le informazioni di cui **all'Allegato C**.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Doriana Prete (cat. D), in servizio presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Articolo 12

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicate integralmente sul sito istituzionale www.ospedalesantandrea.it e sul Portale della Performance del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le comunicazioni individuali saranno effettuate tramite l'indirizzo di posta certificata indicato nella domanda di candidatura di cui all'articolo 7.

Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'A.O.U. Sant'Andrea ai sensi della normativa vigente.

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 <i>bis</i> , prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti. La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/ 2009 prevede che: <i>"La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."</i> Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"La durata dell'incarico di componente de/l'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."</i> Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità di iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"</i> .
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>"l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i> <i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i> <i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i> <i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti."</i> La previsione non è soggetta ad eccezioni.
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili ruoli o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."</i> La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.

Limiti di appartenenza a più OIV	<p>L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <p><i>" 1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i></p> <p><i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i></p> <p><i>3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco."</i></p> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 150/2009.</p>
Equilibrio di genere	<p>L'art. 7, comma 7, del D.M. 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.</p>
Limiti di età	<p>L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa.</p>

ALLEGATI:

- **Allegato A:** FAC-SIMILE DOMANDA COMPRENSIVA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ed ATTO DI NOTORIETA'
- **Allegato B:** RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CV
- **Allegato C:** FAC-SIMILE MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI